



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DISEGNO DI LEGGE

"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI"

Esaminato dalla I e V Commissione nella seduta del 9 dicembre 1996.
Parere favorevole.

Relatore: Armando STEFANETTI.

- Parere n. 39/V e decisione n. 16/I del 9 dicembre 1996.
- Relazione.
- Testo d.d.l. con a fronte gli emendamenti proposti.

dicembre, 1996.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

21

DISEGNO DI LEGGE

"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge finanziaria del 1995 (28 dicembre 1995, n. 549) ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Detto tributo è attribuito alle Regioni che ai sensi del comma 34 dell'art. 3 devono emanare norme che disciplinino le forme di accertamento del tributo, di riscossione, di rimborso nonché il contenzioso e quanto altro non previsto dalla legge statale.

Il d.d.l. in esame ha tale finalità. Per illustrarne rapidamente l'articolazione rinvio alla descrizione sommaria dei singoli articoli presente nella relazione della Giunta al d.d.l., che di seguito allego

La 1ª e 5ª Commissione hanno esaminato in seduta congiunta il testo proposto dalla Giunta ed hanno espresso in merito parere favorevole. Ritengono tuttavia di inserire nel testo alcuni emendamenti di precisazione linguistica o rafforzativi di disposizioni già contenute nel d.d.l. stesso.

Unico emendamento di rilievo è quello proposto all'art. 15. Si tratta di definire già nella legge parte delle destinazioni che le risorse rivenienti dal contributo debbono obbligatoriamente avere. Si prescrive infatti che almeno il cinquanta per cento delle risorse disponibili siano impiegati in favore della raccolta differenziata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e degradati su progetti presentati dai comuni, singoli ed associati.


Si tratta in sostanza di assicurare una forte azione di promozione (raccolta differenziata e recupero) delle modalità di trattamento dei rifiuti sulle quali è prevalentemente impostata la politica di settore avviata dalla Regione.

Invito il Consiglio ad approvare la legge con gli emendamenti proposti dalle due Commissioni.

Bari, 9 dicembre 1996

Il relatore

(Prof. Armando Stefanetti)



4.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI ARTICOLI

(Allegato della Relazione)

Esaminando nel dettaglio l'articolato del disegno di legge, si rileva che gli artt. 1 e 2 individuano rispettivamente l'oggetto del tributo e il soggetto passivo, assoggettando alla imposta anche le discariche abusive, così come previsto dalla legge 549/95.

L'art. 3, relativo alla base imponibile e alla determinazione del tributo, disciplina, tra l'altro, una serie di presunzioni in ordine al momento del conferimento, nonché alla quantità del medesimo oltre che alla tipologia dei rifiuti e predispone in particolare, l'accertamento peritale a carico del gestore di discariche.


Inoltre estende l'obbligo alla tenuta dei registri di carico e scarico, presupposto indispensabile per la corresponsione del tributo, a tutti i gestori di discariche, parzialmente colmando una lacuna, presente nella legislazione statale in materia, che non prevede tale obbligo per alcune categorie di discariche.

L'art. 4 riguarda le modalità di versamento e l'art. 5 le modalità di presentazione della dichiarazione annuale, in particolare demandando alla Giunta Regionale l'approvazione dello schema tipo di dichiarazione.

L'art. 6 individua i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni tributarie, nonché l'ufficio regionale preposto al procedimento del contenzioso.

L'art. 7 prevede l'estinzione in via breve, a seguito di contestazione delle violazioni, dell'obbligo tributario, nonché, al fine di limitare il contenzioso la possibilità di produrre alla Regione eventuali controdeduzioni con facoltà di emettere provvedimento di archiviazione.

L'art. 8 disciplina i ricorsi, ammettendo l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione dinanzi alle commissioni tributarie.



L'art. 9 prevede sanzioni, di carattere aggiuntivo, rispetto alla legislazione in materia, in ordine sia alla presentazione oltre i termini della dichiarazione annuale, sia all'impedimento all'accesso e alla mancata esibizione dei registri e documenti contabili.

L'art. 10 regola la riscossione coattiva secondo quanto previsto dal D.P.R. 26/01/1968, n. 43.

L'art. 11 disciplina la materia della decadenza, relativa all'accertamento, e dei rimborsi, disponendo, per questi ultimi apposita comunicazione alle Province.

L'art. 12 dispone l'obbligo, a carico degli Enti competenti, di comunicazione alla Regione di nuove autorizzazioni o di modifiche alle medesime.

L'art. 13 individua la struttura regionale preposta all'applicazione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative.


L'art. 14 disciplina l'attribuzione alle Province della quota del 10% del gettito derivante dal tributo, così come previsto dall'art. 3, comma 27, legge 549/95.

L'art. 15 istituisce il fondo, allocato in apposito capitolo, così come previsto dal comma succitato, costituito dal 20% del gettito, al netto della quota spettante alle Province, e destinato alle finalità previste dal medesimo comma della legge statale.

Trattandosi di fondo obbligatorio, previsto dalla legge, e che pertanto costituisce riserva minima, vincolata a scopo, è appena il caso di rilevare che, nondimeno, la restante parte del gettito, essendo nella libera disponibilità delle Regioni, può ugualmente essere destinata in tutto o in parte alla più piena realizzazione delle finalità istitutive del tributo.

L'art. 16 determina l'ammontare del tributo per l'anno in corso e concede facoltà, ai titolari di discariche abusive, di regolarizzare la propria posizione ai fini tributari, nonchè prevede che gli Enti competenti comunichino gli estremi delle autorizzazioni in essere alla struttura regionale competente.

L'art. 17, infine, rimanda, per tutto quanto non previsto, alla legge 549/95 e, inoltre, fissa la decorrenza delle sanzioni amministrative dalla data di entrata in vigore della legge.





Consiglio Regionale della Puglia
1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE



6.
Consiglio Regionale della Puglia
5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE I COMMISSIONE N. 16

PARERE V COMMISSIONE N. 39

DISEGNO DI LEGGE

"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI".

Seduta del 9 dicembre 1996.

Presenti I Commissione: Crocco (Presidente), Angiuli, Palese, Introna (uscito ore 11,10), Caroppo, Fiorentino (Sardelli), Basurto, Festinante, Frisullo, Marmo, Tondo, Tagliente.

Presenti V Commissione: Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Lomelo, Lospinuso, D'Erario (Mineo), Pepe, Tundo, Valente.

Assenti: Camilli, Strazzeri, Tarquinio.

Funzionari Ass.to: dott. Secchi.

Segreteria I Commissione: dott. Damiani, sig.na Clemente, sig. Scavo.

Segreteria V Commissione: ing. Mona, sig.ra Romanazzi, sig. Annibaldis.

Funzionario verbalizzante: sig.ra Romanazzi.

LA I E LA V COMMISSIONE CONSILIARE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe
- uditi i chiarimenti tecnici forniti dal dott. Secchi;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione che forma parte integrante del presente parere;
- formulate ed approvate le proposte di emendamenti;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

all'approvazione degli emendamenti riportati a fronte nel testo allegato.

DESIGNA RELATORE IL PRESIDENTE STEFANETTI

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Art. 1.

(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28/12/95 n. 549, si applica ai rifiuti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 815, compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

ART. 1

IDEM

Art. 2.

(Soggetto passivo)

ART. 2

IDEM

1. Il tributo è dovuto dal 1° gennaio 1996:
 - a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
 - b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusive alla competente struttura regionale prima della constatazione delle violazioni di legge.

Art. 3.

(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'articolo 3, comma 28 della legge 28/12/95, n. 549 alla cui tenuta sono obbligati tutti i gestori di impianti pubblici e privati di discarica di rifiuti.

2. E' fatto obbligo ai gestori di annotare sui registri di cui al comma 1 le quantità di rifiuti riferite alla tipologia indicata nell'articolo 3, commi 28 e 40 della succitata legge.

3. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/95.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica, esercitata in forza di ordinanza sindacale ex articolo 12 del D.P.R. 10/09/1982, n.915, equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 6 e 10 del succitato D.P.R.

ART. 3

5. Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data dell'accertamento medesimo.

6. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non risulti possibile rilevare la quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nell'anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e scarico, il tributo è commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in discarica.

La quantificazione ponderale è rimessa a specifico accertamento peritale disposto dalla struttura tributaria competente della Regione con oneri a carico del gestore dell'impianto.

Il medesimo accertamento peritale è disposto per la quantificazione ponderale dei rifiuti smaltiti in discariche abusive.

7. In tutti i casi di discariche abusive o di discariche non abusive i cui registri, comunque, non specificano la tipologia più alta fra le diverse tipologie, si applica l'aliquota

8. L'ammontare del tributo è fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.

6° comma

Sostituire la frase "oneri a carico" con le parole
"tutti gli oneri a totale carico"

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentono la esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui ai commi 29 e 40 della legge n. 549/95, si applica l'aliquota più alta fra le diverse tipologie in aggiunta all'applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al dpr 915/82"

Art. 4.

(Modalità di versamento).

1. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito mediante apposito versamento su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia indicando la causale di versamento.

2. Gli importi dei versamenti sono arrotondati alle mille lire superiori.

3. E' data facoltà alla Giunta Regionale di indicare, con apposita deliberazione, eventuali altre modalità di versamento.

ART. 4

IDEM

12
K

9.

Art. 5.

(Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:

a) denominazione e sede della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, distinte per tipologia di rifiuto così come previsto dal comma 29 della legge 28/12/85, n. 549;


d) indicazione dei versamenti effettuati.

ART. 5

19EM

13

~~13~~



2. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Finanze della Regione allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione per plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. A cura dell'Ufficio Finanze una delle predette copie è trasmessa alla Provincia ove sono ubicati la discarica o l'impianto di incenerimento.

4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato dalla Giunta regionale.

5. Le dichiarazioni presentate in difformità allo schema di cui al 4° comma sono da considerarsi nulle.

14
A

Art. 6.

ART. 6

(Acceramento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 3 della legge 20/12/95, n. 549, oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui all'articolo 7 l. r. 09/06/80, n. 65.

2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso a cura degli uffici dai quali dipendono al competente Ufficio Regionale del Contenzioso entro trenta giorni dalla loro redazione.

3. La predetta struttura tributaria regionale, constatata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione, con l'invito al pagamento, è notificata all'interessato a mezzo raccomandata R.R..

4. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati dalla struttura regionale di cui al comma 2.

Sostituire la parola "loro" con la parola "sua"

15

8

Art. 7.

(Applicazione delle pene pecuniarie)

ART. 7

1. Contro gli atti di contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge gli interessati possono estinguere la sanzione tributaria con il versamento di una somma pari al minimo della pena pecuniaria prevista, oltre l'ammontare del tributo evaso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto. Le somme pagate a tale titolo non possono essere rimborsate.

2. Entro lo stesso termine di trenta giorni di cui al comma precedente gli interessati possono far pervenire alla Regione le proprie controdeduzioni. In caso di mancato pagamento della somma richiesta, la Regione, esaminate le eventuali controdeduzioni prodotte, qualora riconosca fondato l'accertamento emette motivata ordinanza-ingiunzione di pagamento con l'applicazione delle pene pecuniarie entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale atto è a tutti gli effetti definitivo. Se dall'esame delle controdeduzioni il tributo risulta assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

Sostituire alle parole "alla Regione" con le parole
" all 'Ufficio finanze della Regione"

Sostituire la parola "Regione" con le parole
"il suddetto ufficio"

Art. 8.

(Ricorsi)

ART. 8

1. Avverso l'ordinanza - ingiunzione è ammessa l'impugnazione davanti alle commissioni tributarie di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 636 e D.Lgs. n. 546 del 31/12/82 entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto che si intende impugnare.

17

~~10~~

Art. 9.
(Sanzioni)

1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge 549/95 sono previste le seguenti:
- a) per la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto a quello previsto dal precedente articolo 5, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. Il ritardo superiore a trenta giorni è equiparato alla omessa dichiarazione;
 - b) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui al comma 33 dell'articolo 3 della legge 549/95 agli aventi titolo a norma del precedente articolo 6 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da lire due milioni a lire dodici milioni.

ART. 9

Sostituire le parole sottolineate come segue:

1. Alle sanzioni previste dalla legge n.549/95 si aggiungono le seguenti/
- a) per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto

Art. 10.

(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione, come stabilita dall'ordinanza d'ingiunzione sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli art. 66 e seguenti del D.P.R. 28/01/88 n. 43 e successive modificazioni.

ART. 10

IDEM

19

18

Art. 11.

(Decadenza e rimborsi).

1. L'accertamento delle violazioni alla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione .

2. Il contribuente può chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno di pagamento, con istanza in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. La Regione trasmette copia dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le discariche a giustificazione delle trattenute di cui al successivo art. 14.

ART. 11

LD EM

Art. 12.

(Comunicazioni)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano all'Ufficio Finanze della Regione le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio.

2. Sono parimenti comunicate, entro il termine previsto dal precedente comma, le modifiche alle autorizzazioni in essere, relativamente ai dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 12

12 EVI

Art. 13.

(Autorità competente)

1. L'applicazione delle pene pecuniarie tributarie e delle sanzioni amministrative è di competenza del dirigente della struttura regionale funzionalmente preposta ai sensi della L.R. 9/6/80, n. 85

ART. 13

IDEM

22

~~15~~

Art. 14.

ART. 14

(Quote in favore delle province)

1. Una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuto alle Province ed è ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta Regionale in ragione del gettito accertato riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.

2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi del precedente articolo 11, comma 3.

3. Ai fini dell'attribuzione alle province della quota di cui al primo comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Dopo la parola "tributo" aggiungere la parola "riscosso"

Art. 15.

(Fondo per la minore produzione dei rifiuti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo, costituito dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province.
2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta Regionale.
3. Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.
4. Il fondo è allocato in apposito capitolo, allo scopo istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, denominato "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 549/95".

ART. 15

Aggiungere il seguente comma 2 bis:

"Il Consiglio regionale, con legge di bilancio, destina almeno il cinquanta per cento delle entrate, al netto delle risorse spettanti alle province e dell'ammontare del fondo di cui al ^{la} commi 1 e 2, per finanziare progetti dei comuni, presentati in forma singola o associata, di raccolta differenziata dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati o degradati. I progetti devono essere presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio e devono indicare costi e benefici secondo parametri di efficienza ed economicità delle iniziative con particolare riferimento ai benefici prevedibili per gli utenti."

24

~~7~~

(Norme transitorie e di prima applicazione)

ART. 16

1. Per l'anno 1986 il tributo è dovuto nella misura minima, ai sensi del comma 30 dell'articolo 3 della legge statale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilità, relativamente alle sanzioni amministrative previste all'articolo 3, comma 32, della legge 549/85 qualora gli stessi provvedano entro il 30 giugno 1986 alla relativa denuncia. In assenza di certificazione, il tributo sarà determinato per il quantitativo totale di rifiuti depositati nella discarica abusiva.
3. La suddetta denuncia è presentata alla Regione, che provvederà ad inviare tempestivamente copia alla Provincia territorialmente competente.
4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano alla struttura regionale di cui al precedente articolo 5, comma 2 le autorizzazioni già rilasciate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sostituire la parola "provvedono" con le parole
"abbiano provvedute"

25
78

Art. 17.

(Norme finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 28/12/95, n. 549.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al secondo comma dell'articolo 9 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17

aggiungere alla fine del ^{1°} comma le parole:
"e successive modificazioni ed integrazioni."

264

~~26~~